

Ministero della sanità

D.M. 20-4-1976

Approvazione del registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 1976, n. 121.

D.M. 20 aprile 1976 ⁽¹⁾.

Approvazione del registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie ^{(2) (3)}.

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 1976, n. 121.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento in nota all'*art. 60, L. 22 dicembre 1975, n. 685*.

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

È approvato l'allegato modello di registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

Il modello anzidetto entra in vigore dal 1° giugno 1976.

Allegato

Registro di entrata e uscita
delle sostanze e preparazioni soggette alla disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope
(*legge 22 dicembre 1975, n. 685* - Articoli 60, 61, 62, 67, 68)

Modello

approvato con decreto ministeriale del

n.

Registro di entrata e uscita delle sostanze
e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope
(*L. 22 dicembre 1975, n. 685* - Articoli 60, 61, 62, 67, 68)

(*) Farmacia

Sede

Titolare

Dott.

Direttore

(Contrassegnare la qualifica pertinente)

(*) Ente o Impresa

Sede

Autorizzata a

con Decreto Ministeriale n.

del

(*) Gli estremi possono essere apposti anche con timbro.

NORME D'USO

Ogni pagina del registro deve essere intestata a una sola sostanza quando il movimento si riferisce alla sostanza come tale; quando il movimento si riferisce a una preparazione farmaceutica ogni pagina deve essere intestata a una singola forma e dose di medicamento oppure a una singola confezione e, conseguentemente, la registrazione deve essere coerente al sistema adottato e cioè per numero di dosi unitarie oppure per numero di confezioni.

Alla fine di ogni pagina deve essere riportato il numero della pagina dello stesso o altro registro, in cui prosegue la registrazione.

L'operazione a fine pagina riassuntiva delle entrate e delle uscite e quella di riporto non è necessaria quando la registrazione prosegue nelle pagine consecutive.

È consentita la ripartizione dei registri destinando a ciascuna sostanza o preparazione un numero di pagine proporzionato al movimento previsto.

Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi di forza maggiore documentabili, come di seguito specificate:

il movimento di entrata e di uscita delle materie prime e dei prodotti finiti soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel magazzino delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego, al commercio all'ingrosso, dei depositari autorizzati e nelle farmacie deve essere registrato contestualmente all'effettuazione dell'operazione ⁽⁴⁾.

(4) Capoverso così sostituito dal *D.M. 15 marzo 1985*.

NOTE

(1) Indicazione della sostanza o preparazione.

(2) Il numero dell'operazione deve essere progressivo per ogni sostanza o preparazione nell'arco dell'anno solare.

(3) Giorno e mese del movimento effettivo di entrata e di uscita.

(4) Nel caso di movimento in ENTRATA, indicazione, a seconda dei casi, degli estremi:

a) del buono acquisto emesso;

b) del permesso di importazione;

c) degli altri documenti giustificativi dell'operazione per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione o all'impiego.

Nel caso del movimento in USCITA, indicazione, a seconda dei casi, degli estremi:

a) del buono acquisto ricevuto;

b) del permesso di esportazione;

c) del verbale di distruzione;

d) degli altri eventuali documenti giustificativi dell'operazione per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione o all'impiego.

(5) Nel caso di movimento in ENTRATA, a seconda dei casi:

a) indicare il nome della ditta cedente;

b) gli enti e le imprese autorizzate all'impiego, quando trattasi di operazioni relative a movimenti dei propri prodotti, devono indicare il nome della preparazione, la forma farmaceutica e il numero di lotto.

Nel caso di movimento in USCITA, a seconda dei casi:

a) indicare il nome della ditta acquirente;

b) gli enti e le imprese autorizzate all'impiego, quando trattasi di operazioni relative a movimenti dei propri prodotti, devono indicare il nome della preparazione, la forma farmaceutica ed il numero di lotto.

N.B. - Gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione devono dare indicazioni sufficienti a consentire il collegamento dei dati di entrata e di uscita con i dati del registro di lavorazione.

(6) Deve essere indicata l'unità di misura impiegata (unità di peso o volume o numero dei pezzi).

(7) Il dato relativo alla giacenza è obbligatorio soltanto per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione. I quantitativi devono essere indicati nella stessa unità di misura utilizzata per la colonna (6).



Timbro

Firma

(1)

N. progr. dell'oper.	DOCUMENTAZIONE DI ENTRATA OD USCITA				Entrata (6)	Uscita (6)	Giacenza (7)	Note
	Data 197..... (3)	Documento (4)	N. del	Origine o destinazione (5)				
				Da pag. riportare				
A pag. riportare								

Il presente registro è composto di numero duecento pagine firmate per l'Autorità Sanitaria Locale da

Timbro Firma

, li